

COMUNE DI BELLINO

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SU STRADA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA

Approvato con DCC n. 16 del 27.07.2016

SOMMARIO

ART. 1 DEFINIZIONE DELL'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

ART. 3 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO) E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

ART. 4 TITOLI PREFERENZIALI

ART. 5 REQUISITI PERSONALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLE STESSE.

ART. 6 CONTENUTI DEL BANDO

ART. 7 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 8 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

ART. 9 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 10 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 11 INIZIO DEL SERVIZIO

ART. 12 SANZIONI

ART. 13 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 14 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 15 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 16 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO.

ART. 17 CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI, VERIFICA E REVISIONE

ART. 18 SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

ART. 19 TARIFFE

ART. 20 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 21 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

ART. 22 TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

ART. 23 DIVIETI E OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI-RESPONSABILITA'

ART. 24 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 25 RECLAMI

ART. 26 ADDETTI ALLA VIGILANZA

ART. 27 DISPOSITIVI ATTI A RIDURRE CARICHI INQUINANTI

ART. 28 COMMISSIONE CONSULTIVA

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1
DEFINIZIONE DELL'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che è effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: le autovetture, le motocarrozze, autobus, motoveicoli e autoveicoli per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, i natanti e i veicoli a trazione animale (art.2 L.21/92).

Art. 2
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego d'autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli articoli 82, 85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92 e successivo Regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.92 n.c495 sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dal D.P.R. 24.07.77 n. 616;
- b) dalla L.R. 04.01.2000 n. 1 " Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del D.Lgs. 19/11/1997, n. 422";
- c) dalla Legge 15.01.92 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- d) dal D.L.vo 30.04.92 n. 285 e del regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.92 n.495;
- e) dal D.M. 15.12.92 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- f) dal D.M. 20.04.93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- g) dalla L.R. 23.02.95 n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) dal D.L.vo 19.11.97 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico e locale";
- i) dalle future norme che disciplineranno la materia;
- j) dalle disposizioni del presente regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO) E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso d'apposita Autorizzazione Comunale.

2. L'autorizzazione per il servizio di N.C.C. è rilasciata attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirlo in forma singola o associata.

3 Il Comune non può rilasciare un numero d'autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico d'offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell'Articolo 16, comma 2 del presente Regolamento.

4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante.

5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C.. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C.. E' inoltre ammesso, in capo ad un

medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. ove eserciti con natante.

6. Chi intende ottenere l'Autorizzazione Comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell'emanazione d'apposito bando di pubblico di cui sopra, emesso dall'Amministrazione Comunale, pubblicato nelle forme di legge e n'è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla legge del 07.08.90. n. 241.

7. I titolari d'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'Articolo 5 della Legge 08.08.85 n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, in altre parole in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente;

e) nei casi in cui al comma 7 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza, od esclusione dagli organismi medesimi;

f) in caso di recesso dagli organismi di cui al comma 7, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

8. Nella domanda, cui dovrà essere allegata anche la documentazione d'eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d'idoneità professionale, di cui al successivo articolo 5, dovrà indicare:

- generalità;

- luogo e data di nascita;

- residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un comune compreso nel territorio della regione;

- cittadinanza;

- codice fiscale;

- denominazione e/o ragione sociale;

- partita IVA;

- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;

- sede dell'impresa.

12. La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili, ai sensi del D.P.R. 28.12.00 n° 445, attestanti il possesso dei seguenti requisiti:

- di essere cittadino italiano ovvero cittadino di stato estero - membro dell'U.E. - residenti in Italia ed i cittadini di stati esteri non appartenenti all'U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare;

- di essere in possesso del certificato d'abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida d'autoveicoli;

- essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., i soggetti che al momento dell'istituzione del ruolo risultino già titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono iscritti di diritto nel ruolo;

- di non aver trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;

- di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione;

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, comma 4, del presente Regolamento;

- di essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio;

- di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso la quale i veicoli sono a disposizione dell'utenza. Il concetto di rimessa non è puntualmente definito dall'art. 11 della Legge

21/92. Pertanto per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di particolari attrezzature, situato su area privata dove il noleggiatore può ricevere le prenotazioni;

- di non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune.

La certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc...) sarà acquisita d'ufficio.

In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa per:

- tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
- gli amministratori: per ogni altro tipo di società;

13. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori famigliari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale d'ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo articolo 5, comma 2.

ART. 4 TITOLI PREFERENZIALI

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio, l'essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:

- a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
- b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
- c) organizzazione aziendale;
- d) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- e) l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- f) titolo di studio;
- g) titoli che attestino la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo, dialetto/lingua locale;
- h) veicolo attrezzato per il trasporto disabili.

2. In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione delle graduatoria.

ART. 5 REQUISITI PERSONALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLE STESSE.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione, il Comune verificherà la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

- a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;

- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 26.02.58 n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.56 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31.05.65 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
5. Il possesso dei requisiti dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'Articolo 17 della Legge regionale del 23.02.95 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.
7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
- a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'Articolo 116, comma 8 del decreto legislativo 30.04.92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 226 comma 4 lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.92 n. 495 , per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo;
8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione
- a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;
 - b) l'aver trasferito l'autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

ART. 6 CONTENUTI DEL BANDO

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo Articolo 8 comma 2.

ART. 7 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento.
L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Il comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, verificherà che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di autocertificazione:
 - a) l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone;
 - b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi.Nel medesimo termine andrà comprovata:

- a) mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- b) mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza.
5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni sarà informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

ART. 8 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'Articolo 230 bis del codice civile, possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo.
2. Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92.

ART. 9 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha la durata normale di 5 (cinque) anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della Legge 21/92 sulla trasferibilità dell'autorizzazione ed in analogia alla durata delle concessioni di trasporto pubblico di persone di cui all'art. 30 della Legge Regionale 1/86, ed è rinnovabile per la stessa durata fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 13,14,15 del presente Regolamento.
2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Comunale competente, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto all'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione.
3. Nel caso in cui il Comune accerti il venire meno dei requisiti d'idoneità morale è tenuto a fornire comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..

ART. 10 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'Articolo 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'Articolo 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, in altre parole può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione sia sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal

decesso del titolare dell'autorizzazione, entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

ART. 11 INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

2. Qualora il titolare dell'autorizzazione trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.

3. Il termine sopra indicato potrà, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dagli Uffici Comunali preposti, per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune.

5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra. L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura. L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

ART. 12 SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 85, comma 4, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni al presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi delle vigenti disposizioni;
- b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli 13, 14 e 15.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione

3. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente trasmette la documentazione alla Commissione di cui all'Articolo 28 e successivamente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo. L'amministrazione comunale dispone il provvedimento relativo, sentito il parere della Commissione di cui all'Articolo 28.

4. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 lettera "b", l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500 per le violazioni ai seguenti articoli:

- a) violazione sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
- b) violazione relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 23;

- d) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'articolo 17 comma 2;
- e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 25;
- f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'articolo 5 comma 2 e dall'articolo 8;
- g) inosservanza dei limiti tariffari.

6. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

ART. 13 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme del Codice della Strada,
- b) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come individuate dai Comuni ai sensi dell'articolo 22;
- c) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 12, lettere da a) a g);
- d) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.

Qualora non siano ancora trascorsi 2 anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni.

Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.

2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della strada.

3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal competente organo comunale (ai sensi della Legge 142/90, del D.L.vo 29/93, e successive integrazioni e modificazioni), sentita la competente commissione consultiva di cui al successivo art. 28.

Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia competente e l'Ufficio provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di loro competenza.

4. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere alla applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità competente potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, si dovrà procedere secondo quanto stabilito dal presente articolo.

ART. 14 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con conducente di cui all'articolo 5;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'articolo 10;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 13;
- e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;

f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del presente Regolamento;

g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;

h) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;

i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.

2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi con lettera racc a/r, assegnando un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato. Decorso il termine di 30 giorni senza che siano state presentate eventuali controdeduzioni, osservazioni, memorie, l'Ufficio Comunale competente procederà all'adozione del provvedimento di revoca.

3. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della diffida, l'ufficio competente è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca dell'autorizzazione.

4. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia competente e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incombeni di propria competenza (vedi ad es. revoca della carta di circolazione).

ART. 15 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

6. L'Autorizzazione Comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'articolo 7 comma 4, del presente Regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;

b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'articolo 11 commi 1 e 3;

c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'articolo 10,

e) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;

7. Del provvedimento saranno contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

ART. 16 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO.

1. Il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 28, stabilisce con deliberazione dell'organo competente il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.

2. La Provincia, sentita la competente Commissione Provinciale, verifica la disponibilità delle autorizzazioni, nei vari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'Articolo 3, comma 4 della Legge Regionale n. 24/95.

ART. 17 CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI, VERIFICA E REVISIONE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune;

b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" (Noleggio con conducente) inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune;

c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero dell'autorizzazione.

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.

3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte degli Uffici Comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

5. Ogni qualvolta gli Organi di Polizia o gli Uffici Comunali preposti, ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovranno informare l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel frattempo fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle licenze.

6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 14.

ART. 18 SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte degli Organi di Polizia o dagli Uffici Comunali preposti.

2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

3. La suddetta autorizzazione sarà comunicata alla Provincia.

ART. 19 TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti. Nel rispetto di tali disposizioni, il Comune potrà prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 28.

3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti Uffici Comunali, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.

4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

ART. 20 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.

2. Come previsto dal comma 1 dell'articolo 14 della Legge n. 21/92 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.
6. Il Comune, autorizza i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi ed individuate dal Comune.

ART. 21

SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente.

ART. 22

TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. In attuazione della Legge n°118 del 30/03/1971 articolo 27 e del D.P.R. 503/96 titolo VI, il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap a mezzo autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, si svolgerà in modo da consentire la massima accessibilità alle autovetture che dovranno essere pertanto dotate di minimo 4 porte.
2. I conducenti dovranno fornire massima assistenza al soggetto portatore di handicap favorendo l'accesso nell'autovettura e riponendo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità, all'interno della vettura stessa.
3. Il conducente dovrà mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del soggetto portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di sicurezza delle porte, ecc.) sia all'arrivo a destinazione (discesa dell'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità ecc.).
4. I conducenti che per ragioni di salute, non potranno effettuare il servizio oggetto del presente articolo, anche temporaneamente, dovranno documentare agli Uffici Comunali competenti, tale impedimento con apposita certificazione medica rilasciata a Istituti sanitari pubblici.
5. Il Comune può stipulare accordi di collaborazione nel trasporto di soggetti portatori di handicap da parte di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro, fatta salva l'applicazione di quanto previsto negli altri articoli del presente regolamento.
6. In ossequio all'articolo 19 comma 2, il Comune potrà provvedere con apposito atto deliberativo, l'eventuale introduzione di abbonamenti speciali per disabili, sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 28 (articolo 14 comma 2 L. 21/92).

ART. 23

DIVIETI E OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI – RESPONSABILITA'

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo,
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- f) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo,
- g) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- h) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

2. Nell'esercizio della loro attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare soccorso e assistenza ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto,
- c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- e) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirle a chiunque n'abbia interesse.

3. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

4. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 24 COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;
- b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
- d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
- f) pretendere che il trasporto sia reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada,
- g) fumare durante il trasporto.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

ART. 25 RECLAMI

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio Segreteria del Comune, o al competente Ufficio Provinciale; l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali e dell'ufficio provinciale cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

ART. 26
ADDETTI ALLA VIGILANZA

La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete al Corpo di Polizia Municipale agli Ufficiali e Agenti di Polizia di cui all'articolo 13 della legge 689/81, agli altri Organi di Polizia ed ai funzionari delle Provincie all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

ART.27
DISPOSITIVI ATTI A RIDURRE CARICHI INQUINANTI

I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono essere dotati di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 15 Dicembre 1992, n°572.

ART. 28
COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 21/92, così composta:

- a) dal Responsabile S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive);
- b) dal responsabile del commercio;
- c) da un rappresentante delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12.07.94, n. 23.

2. Ogni ente od organizzazione, associazione rappresentata è tenuta a designare oltre al componente effettivo anche il componente supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

3. La commissione dura in carica quattro anni.

4. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 4 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni, in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

7. La Commissione può istituire, al suo interno, un Comitato Tecnico composto da n. 3 persone, per la verifica degli autoveicoli.

8. Il Presidente convoca la Commissione, stabilisce l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all'anno e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 29
DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO DINAMICO

1. Il presente Regolamento verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, all'Amministrazione Provinciale di Cuneo, alla Motorizzazione di Cuneo, nonché alla Regione Piemonte, Assessorato ai Trasporti.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, alle disposizioni espressamente richiamate all'articolo 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.